



541/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. **73636**/pensioni civili del registro di Segreteria

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato
a omissis (omissis), il omissis e residente in omissis,
Via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, come da procura
allegata al ricorso, dalla Prof. Avv. Maria Vittoria
Ferroni (C.F. FRRMVT71A56H501I) e dall' Avv. Laura
Casella (C.F. CSLLRA84E58H501S) ed elettivamente
domiciliato presso lo studio della Prof. Avv. Maria
Vittoria Ferroni, sito in Roma, via di San Basilio,
n. 61, tel. 0642012299; telefax 0656562471; pec:
mariavittoriaferroni@ordineavvocatiroma.org;

- *ricorrente*-

CONTRO

- **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (C.F. 80213330584), in persona del Ministro *pro tempore*, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) nei cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è *ope legis* domiciliato, fax 0696514000, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udita all'udienza del 17 gennaio 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Maria Vittoria Ferroni per la parte ricorrente, mentre nessuno è comparso per il Ministero;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 5 maggio 2014, il sig. **XX**, cessato dal servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a decorrere dal omissis, mentre era in servizio all'estero come ambasciatore d'Italia a omissis con il grado di consigliere di ambasciata, ha contestato la misura della pensione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di vecchiaia attribuitagli ed ha chiesto che l'indennità di posizione, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 206 del 2010, da computarsi ai fini pensionistici gli venisse riconosciuta, in via principale, in misura pari a quella del personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia, nella misura correlata alla posizione funzionale di funzionario alle dirette dipendenze del direttore generale e al grado di consigliere di ambasciata, anziché sulla base della misura minima corrisposta, con condanna delle amministrazioni convenute, con gli accessori di legge.

2. Con (un primo) atto di riassunzione depositato il 14.10.2016, il ricorrente riassumeva il giudizio, dopo che la Corte di cassazione aveva deciso il ricorso per regolamento di giurisdizione, dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti con ordinanza SS.UU. civ., 19.7.2016, n. 14795.

3. Nel corso del giudizio, il giudice monocratico *pro tempore* adottava l'ordinanza 10.5.2017, n. 61, con cui venivano sollevate questioni di legittimità costituzionale in merito all'art. 170, primo comma, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, applicabile alla fattispecie per cui è causa e veniva contestualmente disposta la sospensione del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Con sentenza 11.7.2018, n. 153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 1^a serie speciale - n. 29 del 18.7.2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della menzionata questione di legittimità costituzionale, sollevata con la predetta ordinanza, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 1^a serie speciale - n. 47 dell'anno 2017.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Con un secondo ricorso in riassunzione, depositato il 18.10.2018, il ricorrente ha reiterato le proprie istanze (quali precisate *supra*, paragrafo 1).

6. Nel corso del giudizio, il giudice monocratico *pro tempore*, oltre ad avere emesso la sentenza non definitiva n. 670 del 2019 - con cui ha tra l'altro dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'I.N.P.S.-, ha adottato l'ordinanza 11 agosto 2021, n. 182, con cui sono state nuovamente sollevate questioni di legittimità costituzionale in merito ad alcune disposizioni normative applicabili alla fattispecie per cui è causa ed è stata contestualmente disposta l'ulteriore sospensione del giudizio.

7. Con sentenza 20 ottobre 2022, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -

1^ serie speciale - n. 43 del 26 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità delle menzionate questioni di legittimità costituzionale, sollevate con la predetta ordinanza, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 1^ serie speciale - n. 49 dell'anno 2021.

8. Con un terzo, ed ultimo, ricorso in riassunzione, depositato il 16.1.2023, il ricorrente ha reiterato le proprie istanze (quali precisate *supra*, paragrafo 1) con esclusione, a seguito delle sopra menzionate sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, della parte inerente alla giurisdizione e delle questioni di legittimità costituzionale, nonché con limitazione al solo Ministero degli affari esteri, quale legittimato passivo.

9. In data 4.1.2024 parte ricorrente ha depositato memoria, ribadendo le conclusioni nei termini ivi precisati e, in subordine, richiedendo rinvio.

10. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Fatti salvi gli effetti della sentenza non definitiva n. 670 del 2019, sopra menzionata, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. In via pregiudiziale, deve rigettarsi l'istanza di rinvio dell'udienza, formulata da parte ricorrente nella memoria da ultimo depositata e ribadita in udienza.

Da un lato, la mera affermazione, priva di riscontri oggettivi, di colloqui informali tra le parti non consente di accedere alla richiesta, dall'altro, alla stregua di quanto si esporrà, la causa appare matura per la decisione, anche in considerazione della pendenza del processo dal 2014.

3. Nel merito, la causa può essere decisa, secondo consolidata giurisprudenza, *"in applicazione del principio della "ragione più liquida", secondo cui può procedersi all'esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche laddove le parti avessero posto questioni che, in base all'ordinaria sequenza logico-giuridica, dovrebbero essere soggette a prioritario esame (I App., sent. n. 64/2023) e, tanto, in osservanza di evidenti ragioni di economia processuale"*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Ciò posto il ricorso deve ritenersi infondato alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte nella materia.

5. E' stato infatti affermato in giurisprudenza (per tutte, Cdc, sez. III app. n. 336/2023; Sez. II App., n. 5/2023), con motivazioni, cui questo Giudice aderisce e a cui rinvia per ragioni di sinteticità, ex artt. 5, comma 2, c.g.c., 17, comma 1, norme att. c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c. che:

- *per gli assunti anteriormente al 1° gennaio 1996, come in specie, la nuova base pensionabile, come ampliata dall'art. 2, co. 9, può essere considerata solo ai fini del calcolo della suddetta quota 'B'. Invece, per la quota 'A' opera il principio di effettività e di tassatività stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti non percepiti e quelli percepiti ma di natura non stipendiale, a meno che la legge istitutiva non ne preveda espressamente la pensionabilità.*

- *sicchè, la base pensionabile utile, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale della parte ricorrente, è costituita dall'ultimo stipendio e dagli emolumenti tassativamente indicati*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

dalla legge, nella misura effettivamente percepiti al momento del suo collocamento a riposo.

- A tal riguardo, l'art. 170, co. 1, del d.P.R. n. 18 del 1967, prevede che il personale in servizio all'estero "(...) oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto".

- perciò, non tanto la disciplina previdenziale, di cui all'art. 43 del d.P.R. 1092/1973, preclude alla parte ricorrente una migliore valorizzazione dell'indennità o retribuzione di posizione, ma l'art. 170, co. 1 dell'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, che dispone che il personale appartenente alla carriera diplomatica, in servizio all'estero, percepisca l'indennità o retribuzione di posizione in misura minima, importo che è rimasto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

costante sino al giorno di cessazione dal servizio della parte medesima.

Ne consegue che nel caso di specie è corretto l'operato dell'amministrazione.

Per le medesime ragioni, alla stregua della cennata giurisprudenza, la tesi attorea è da respingere anche con riferimento la possibilità di poter dare delle norme suindicate un'interpretazione diversa, di tipo "*costituzionalmente orientata*", esclusa dalla Corte costituzionale, medio tempore pronunciatasi.

6. In conclusione il ricorso è infondato.

7. La complessità della questione consente di disporre la compensazione delle spese legali, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

8. Nulla per le spese della sentenza, di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Deposito a 60 giorni.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17
gennaio 2024.

Il Giudice Monocratico
Cons. Saverio Galasso
f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per
l'applicazione dell'art. 52 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se
esistenti, del dante causa e degli aventi causa e
di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico
Cons. Saverio Galasso
f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 31.12.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
31.12.2025
14:27:44
GMT+01:00